

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 NOVEMBRE 2010

Il giorno 26 del mese di novembre dell'anno 2010 alle ore 18.00 presso Via Foria 93 Napoli (Sede Provinciale ANACI) si è riunito il Consiglio Direttivo del SACI.

Sono presenti:

- Pazonzi Antonio
- Di Domenico Vincenzo
- Ravazzolo Franco
- Alcini Manlio
- Burrelli Francesco Saverio
- Antoci Aldo
- Merello Giuseppe
- Burchielli Silvia
- De Filippis Giuseppe

Sono presenti:

- Rosaria Azzarello
- Tancredi Loredana
- Cerrini Carlo

Essendo presenti N. 9 (*nove*) su 10 (*dieci*) aventi diritto il Consiglio si ritiene validamente costituito.

Assume la Presidenza il Segretario Generale Nazionale Pazonzi Antonio il quale chiama a fungere da Segretario Ravazzolo Franco.

O.d.G.

1. Comunicazioni in ordine alla politica associativa del prossimo triennio (*relazione dei Segretari Generali*);
2. Relazione sugli iscritti al SACI;
3. Esame del protocollo su i servizi condominiali alla persona (*vedi allegato*);
4. Esame del Rendiconto 2009 (*segue allegato*);
5. Esame della Previsione 2011 (*segue allegato*);
6. Approvazione degli atti da trasmettere alla Segreteria Nazionale;
7. Varie ed eventuali.

Prende la parola il segretario Nazionale Pazonzi Antonio ed illustra la politica del prossimo triennio e delle difficoltà incontrate fino ad oggi ed i risultati conseguiti.

Prende la parola Ravazzolo Franco ed illustra le difficoltà incontrate ed il "prezzo" pagato per l'esperienza che tale contrattazione sta determinando.

Viene illustrato il funzionamento del contratto ed analizzate le differenze con gli altri accordi collettivi.

Silvia Burchielli segnala che ha dei problemi di applicazione del contratto.

Con il primo di gennaio ha passato direttamente al nuovo contratto 3 dei 4 dipendenti ed ha assunto direttamente con il nuovo accordo un dipendente. E' passato quasi un anno ed in questi giorni gli hanno presentato istanza chiedendo un trattamento che sia quanto meno uguale a precedente e non inferiore in quanto rilevano un trattamento peggiorativo.

Il Consigliere Burchielli consegna ai presenti la nota ricevuta da 3 dei 4 dipendenti. I presenti rilevano che il problema è determinato dall'allineamento contrattuale ex A.N.A.C.I. e S.A.C.I. che deve tenere conto dei trattamenti di miglior favore in essere ante adesione.

Si prende atto che lo studio Burchielli per il nuovo assunto non ha problemi con l'applicazione contrattuale.

Dopo ampia discussione sulle difficoltà applicative viene redatta e successivamente riletta la bozza del nuovo accordo di Graduazione di Contribuzione all'ENMOA che il Consiglio Direttivo approva ed invita il comitato tecnico a far sì che tale documento sia perfezionato con le OO.SS.

Viene più volte ribadito che i trattamenti normativi acquisiti in precedenza dai lavoratori dipendenti sono obbligatori e devono essere mantenuti.

2° punto O.d.G.

Il Segretario Nazionale che sono iscritte all'ENMOA 85 aziende / studi che applicano il contratto censiti per un comparto che raccoglie 150 dipendenti. Attualmente sono iscritti direttamente al SACI 143 Amministratori/Studi/Aziende.

3° punto O.d.G.

Viene data lettura del protocollo dei servizi alla persona ed il Consiglio Direttivo lo ratifica e lo approva dando per quanto di competenza mandato per la sottoscrizione.

4° punto O.d.G.

Viene autorizzato l'invio del documento così come predisposto alla Segreteria

5° punto O.d.G.

Viene autorizzato l'invio del preventivo alla Segreteria Nazionale.


6° punto O.d.G.

I documenti allegati vengono autorizzati per l'invio alla Segreteria Nazionale che si riunirà **Sabato 29/01/2010 in Roma ore 11.00 presso la sede di Via Cola di Rienzo 212.**

7° punto O.d.G.

Alle ore 20,10 viene chiuso l'incontro.

Firmato



The page contains several handwritten signatures and initials. On the left side, there are two large, overlapping signatures. One of them appears to be 'Rosaire Agarelli'. In the center, there are the initials 'per Paolo'. On the right side, there is a large, stylized signature that is difficult to decipher, possibly 'G. S. -'.

Att. Po (1)

Il giorno 2010 alle ore presso, si sono incontrati:

- S.A.C.I. (Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari) rappresentato dal Segretario Generale Dott. Antonio Pazoni e dai Sigg. Vincenzo Di Domenico e Franco Ravazzolo del Direttivo Nazionale;
- FE.NA.S.A.L.C. (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio) rappresentata dal Segretario Federale Sergio Balestrini, Fulvio De Gregorio

Premesso


1. Che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto da SACI/CNAI/CIP-CNAI e FENASALC/CISAL il 22 ottobre 2009 è entrato in vigore l'1 gennaio 2010;
2. Che nel detto Contratto ai titoli LXIII, LXIV e LXV sono disciplinati gli Enti Bilaterali ENMOA, ENBOA ed ERBOA, e all'art. 163, vi è la tabella riassuntiva delle relative contribuzioni dovute;
3. Che il 12 febbraio 2010 le Parti si sono incontrate a Chieti, presso la sede CNAI ove, preso atto dello scarso favore dimostrato dai lavoratori per le previdenze contrattuali, concordate, e dell'eccessiva onerosità per quei datori di lavoro che già riconoscono trattamenti superiori ai minimi contrattuali, specialmente nel caso di provenienza dal CCNL del Terziario, hanno sottoscritto l'"*Accordo di Graduazione alla Contribuzione all'ENMOA*" che, per il 2010, riduceva il contributo al 7%;

le Parti

hanno, in data odierna, stabilito di prorogare anche agli anni successivi la contribuzione agli Enti Bilaterali del 7%, di cui l'1% a carico del lavoratore, quindi, per il 2011 e per l'intero periodo di vigenza del CCNL (31.12.2012).

Tutto ciò, ferma restando la possibilità di adeguamento ad eventuali futuri accordi Confederali che disciplinino la medesima materia.

Pertanto, salvo il predetto adeguamento Confederale, dall'1.01.2010 e per la vigenza del CCNL la contribuzione dovuta all'ENMOA sarà conforme alla seguente tabella:



Contributo Mensile E.N.M.O.A. 7% per 13 mensilità della P.B.N.C.M.			
Prestazione	Contributo ditta	Contributo dipendente	Contributo totale
Mutualità diverse	2,5%	1%	3,5%
Funzionamento ENMOA, ENBOA, ERBOA, FORMOA e Quote contrattuali	3,5%	-	3,5%
TOTALE	6%	1%	7%

I Datori che hanno versato contributi eccedenti, senza controprestazioni, potranno richiedere all'ENMOA, autorizzazione ad effettuare, il conguaglio contributivo.

Clausole d'allineamento e sostitutive

Per effetto del presente accordo:

1. Perdono d'efficacia tutte le disposizioni contrattuali del Titolo LXV del CCNL, salvo che per la previsione d'obbligatorietà prevista al primo comma dell'art. 163.
2. Restano validi, in quanto applicabili, i punti a), b) e c) della Premessa e la riga contributiva del 2010 dell'accordo di "Graduazione della contribuzione all'ENMOA" del 12 febbraio 2010.
3. In parziale sostituzione dei benefici contrattualmente previsti al punto 2) della Premessa, ai lavoratori ai quali NON siano stati (correttamente) applicati gli aumenti previsti dal CCNL del Terziario successivi all'incremento dell'1.01.2003, sarà annualmente riconosciuto dall'1.01.2010, una "Una Tantum" pari all'60% (sessanta %) della loro retribuzione contrattuale lorda mensile.

Tale "Una Tantum" spetterà per i dodicesimi d'anno effettivamente lavorato e sarà erogata con la retribuzione del mese di giugno successivo all'anno di maturazione (prima erogazione: giugno 2011).

In caso di cessazione anticipata, l'erogazione dei ratei maturati avverrà unitamente alla liquidazione delle competenze di fine rapporto.

L'importo dell'"Una Tantum" è assorbibile, fino a concorrenza da qualsiasi trattamento differito eccedente la tredicesima mensilità, ivi compresi i benefici conseguenti alla contrattazione di secondo livello.

4. Sempre in parziale sostituzione dei benefici contrattualmente previsti al punto 2) della Premessa, dal 1.01.2011, le 32 ore di ex festività saranno riconosciute ai lavoratori unitamente alle 16 ore di permesso retribuito già previste dall'art. 110.

Al lavoratore saranno quindi dovute dall'1.01.2011 48 ore/anno di permesso retribuito, maturate per quote di 4 ore per ogni mese integralmente lavorato.

Le ore di permesso non godute nell'anno di maturazione saranno retribuite entro il primo trimestre dell'anno successivo.

Dichiarazione comune

L'importo del 60% (sessanta %) della mensilità contrattualmente spettante di cui al punto 3) che precede, è riconosciuto con il titolo di "Una Tantum" allo scopo di permettere alle Parti di dare assetto definitivo al titolo od ai titoli di tale erogazione, in modo coerente con gli obiettivi generali del CCNL sottoscritto il 22 ottobre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.


Luogo, data

S.A.C.I.

(Sindacato Amministratori Condominiali ed Immobiliari)

FE.NA.S.A.L.C.

(Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio)



Handwritten signatures of the representatives of S.A.C.I. and FE.NA.S.A.L.C. The signatures are written in black ink and are located to the right of the signature lines.

Protocollo S.A.C.I. (Sindacato Amministratori Condominiali e Immobiliari) -
Fe.Na.S.A.L.C. (Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio) del
..... sui servizi condominiali alla persona

In data si sono incontrati in Roma, presso la Sede Nazionale del S.A.C.I. in via Tomaso Monicelli 4, il S.A.C.I., rappresentato dal Segretario Generale Nazionale dott. Antonio Pazonzi, assistito dai membri del Direttivo Nazionale dott. Vincenzo di Domenico e Franco Ravazzolo e da Giorgio Cambuzzi, presidente Provinciale dell'A.N.A.C.I. di Padova e membro del Direttivo Nazionale della medesima Associazione, in qualità di proponente e la Fe.Na.S.A.L.C. rappresentate dal Segretario Generale Nazionale Sergio Balestrini assistito da..... per discutere e concordare un Protocollo, integrativo del CCNL di categoria, sulla gestione dei servizi condominiali alla persona.


Premesso che:

1. Si constata in ambito condominiale la presenza sempre più frequente di soggetti anziani sostanzialmente autosufficienti ma bisognosi d'assistenza a tempo parziale;
2. Tali soggetti si trovano spesso nell'impossibilità di reperire il personale cui abbisognano e di gestire il relativo rapporto di lavoro;
3. Il personale disponibile ai servizi alla persona è, di solito, scarsamente interessato al lavoro a tempo parziale, per cui è più difficile reperire tali risorse con il rischio di favorire l'uscita dall'area dell'autosufficienza di coloro che, con modesto aiuto, potrebbero invece permanervi;
4. L'Amministratore Condominiale è il soggetto incaricato d'amministrare, per conto dei Condomini, le parti comuni e, in tale veste, già gestisce i rapporti di lavoro relativi ai servizi di portierato e dei dipendenti del condominio, quali manutentori, giardinieri, bagnini, addetti alle pulizie, addetti alla vigilanza ecc.
5. In diversi condomini si constata un interesse, almeno potenziale, della maggioranza dei Condomini alla fornitura condominiale del servizio Colf-Badanti, il cui costo sarebbe da ripartire prevalentemente su diversi Condomini utilizzatori.

Tale servizio, sarebbe la naturale estensione dei servizi condominiali resi tradizionalmente ed avrebbe una particolare funzione ed utilità sociale in presenza di persone anziane o sole che necessitano di alcuni particolari aiuti al fine di permanere nell'autosufficienza.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano di favorire la possibilità d'estendere i servizi resi dal condominio ai Condomini, con particolare riguardo ai soggetti che vivono soli e/o che hanno autosufficienza parziale, facendo gestire tali rapporti di lavoro all'Amministratore Condominiale, che provvederà a ripartirne i relativi costi sui soggetti effettivamente beneficiari, in proporzione all'utilizzo dei servizi stessi, con addebito, in specifica voce, tra le spese condominiali dovute.

Poiché tale possibilità si concretizza in situazioni di confine normativo, le Parti concordano:





- A. Di dare forma tipica alla procedura d'avviamento del predetto servizio, conformemente agli Allegati A (Aa, Ab);
- B. Di formulare, attraverso l'Ente Bilaterale Regionale S.A.C.I. – Fe.Na.S.A.L.C., parere di conformità alla procedura, con effetto liberatorio per gli aspetti formali della stessa; (Allegato Ab)
- C. Di applicare al personale impiegato nel servizio di assistenza condominiale alla persona il CCNL per i Dipendenti dagli studi d'Amministratori Condominiali e di Servizi alla Proprietà Immobiliare, sottoscritto da S.A.C.I./C.N.A.I. e Fe.Na.S.A.L.C./C.I.S.A.L. in Roma il 22 ottobre 2009, vigente, (*prevedere clausola d'esclusione di norme del CCNL diversamente regolate ed altre non applicabili*) con le articolazioni del rapporto ivi previste, ivi compreso il contratto d'apprendistato, il lavoro a tempo parziale ed il lavoro ripartito, con i seguenti livelli d'inquadramento:

Livello sesto

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici mansioni esecutive, quali:

- addetto alle pulizie e/o lavanderia;
- assistente ad animali domestici;
- addetti pulizia ed annaffiatura piante d'appartamento ed aree verdi;
- addetto commissioni: per conto del datore di lavoro effettua gli acquisti quotidiani e svolge le commissioni correnti presso gli uffici postali, comunali e simili;
- addetto alla compagnia: svolge prevalentemente mansioni di mera compagnia a persone;
- baby-sitter: svolge saltuarie mansioni di vigilanza e compagnia di bambini ma con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.

Livello quinto

Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni esecutive che però richiedono la necessaria esperienza e specifica competenza, quali:

- collaboratore generico, che svolge diverse mansioni relative al normale andamento della vita familiare, quali, congiuntamente, pulizie e riordino della casa, addetto alla cucina, lavanderia od ogni altro compito previsto nel livello sesto;
- custode di abitazione privata in occasione di assenze familiari, che provvede alla cura di piante ed animali d'appartamento;
- addetto a tempo determinato od a tempo parziale alla stiratura, ai servizi di camera e di tavola per il datore di lavoro, familiari ed ospiti;
- autista per trasporto persone ed effetti familiari che cura anche la pulizia e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto familiari;
- assistente a persone autosufficienti: svolge, in autonomia operativa, mansioni di assistenza a soggetti (anziani e/o bambini) autosufficienti, comprese le esigenze di vitto e pulizia della casa ove vivono gli assistiti.

Rossini

[Signature]

[Signature]

Livello quarto

Appartengono al livello quarto i lavoratori di concetto che svolgono con totale autonomia operativa e con responsabilità più compiti loro assegnati che richiedano specifiche conoscenze tecnico pratiche, quali:

- cuoco finito: addetti alla completa preparazione dei pasti, ai connessi compiti di cucina e che provvede, con diligenza, all'approvvigionamento delle materia prime;
- assistente a persone non autosufficienti: svolge le mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi compresi il trasporto dell'assistito per accedere a cure ambulatoriali, e quando richiesti, i compiti esemplificati nel livello quinto.

Prestazioni notturne

Tali si definiscono le prestazioni richieste dalle ore 22,00 alle ore 6,00.


Per esse si prevedono le seguenti maggiorazioni:

Prestazione	Maggiorazione della P.B.N.C.O.
Prestazione continua notturna richiesta a personale non infermieristico: <ul style="list-style-type: none">- in modo continuativo o con turni periodici mensili predefiniti- saltuariamente	10% 20%
Prestazioni d'attesa, atta a garantire la sola presenza notturna, nel caso d'anziani o bambini, con possibilità per il lavoratore di riposare in alloggio idoneo e separato, fermo restando l'obbligo d'intervento in caso di necessità: <ul style="list-style-type: none">- per meno del 10% del tempo- dall'11 al 20% del tempo- oltre il 20% del tempo	5% 7,5% 10%

Nota

- Le prestazioni s'intendono "continuative" quando sono previste nel contratto d'assunzione e rappresentano il modo prevalente della prestazione.
- Le maggiorazioni sono dovute quali percentuale della Paga Base Nazionale Conglobata Oraria (P.B.N.C.O.) del livello di riferimento. Esse sono comprensive di quanto dovuto per retribuzioni differite (ferie, tredicesima ecc.) e non concorrono a formare il T.F.R. dovuto.
- Le maggiorazioni conseguenti ai modi della prestazione, anche se continuativamente dovute, non consolidano la retribuzione mensile del lavoratore.

D. Di favorire, salvo diversa esigenza del lavoratore, la composizione del "tempo pieno" del personale impiegato, anche mediante accorpamento di servizi presso più Condomini o condomini.




- E. Per la potenziale fluidità dei rapporti di lavoro con un singolo Condomino, che il titolare del rapporto di lavoro nei servizi alle persone parzialmente non autosufficienti sia l'Amministratore Condominiale.
- F. Che l'addebito dei costi del Servizio sia fatto, con apposita voce, nel contesto della ripartizione delle spese condominiali.
- G. Che il condominio partecipi ai costi del servizio con un contributo minimo annuale di € 100,00 o con il diverso maggiore importo deliberato.

Le Parti riconoscono che, da un punto di vista meramente formale, l'impostazione data potrebbe configurare l'ipotesi d'intermediazione di prestazioni di manodopera ma:

- coscienti della rilevante funzione sociale che può assumere il servizio proposto;
- del fatto che l'anziano parzialmente autosufficiente è soggetto debole che deve essere tutelato;
- delle numerose negative esperienze subite da soggetti anziani, costretti dal bisogno ad accettare condizioni d'illegalità (con l'imposizione di rapporti di lavoro irregolari), disservizi (con l'improvviso abbandono) ed eccessiva onerosità della prestazione (per "l'imposizione" di tempo pieno anche a fronte di necessità parziali);
- dell'esigenza di tutelare i lavoratori, quanto alla regolarità contrattuale, retributiva, contributiva ed assicurativa;

concordano



di trasmettere il presente Protocollo al Ministero del Lavoro al fine d'ottenere un parere di conformità che eviti la variabilità nelle interpretazioni di fattibilità da parte delle diverse sedi Provinciali.

Resta inteso che il Ministero potrà, con Sue osservazioni, concorrere al miglioramento del presente Protocollo, atteso che la diffusione dei problemi posti in premessa, permette a molti d'individuare bisogni, situazioni, problemi e soluzioni che possono originare integrazioni o perfezionamento dello stesso.

Per quanto sopra, le Parti sottoscrittici si riuniranno, fino a diverso accordo, annualmente per verificare gli effetti del presente Protocollo e per valutare l'opportunità di apporvi miglioramento.

Gli allegati Aa, Ab fanno parte, a tutti gli effetti, del presente Protocollo.

